

Condizioni di Trasporto

allegato del CONTRATTO DI TRASPORTO (art. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286) pag. 1 di 2

Art.1 Ambito Applicazione e soggetti :

Tutte le operazioni ed i Servizi svolti dalla BCE s.r.l. sono soggetti esclusivamente alle presenti "Condizioni di Trasporto" che costituiscono parte integrante ed inscindibile del contratto di trasporto.

Le presenti Condizioni di Trasporto si applicano a tutti i rapporti contrattuali relativi al conferimento al vettore BCE s.r.l. di incarichi di trasporto da effettuarsi, nell'ambito del territorio nazionale e internazionale.

Per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali – Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso tutte le CCIAA nazionali il 7.01.97, di cui entrambi le parti del presente dichiarano di essere a conoscenza

Ai fini del presente contratto e condizioni :

A) Per vettore si intende l'impresa di autotrasporti, **BCE s.r.l.** con sede legale Via Roma n. 17, 30030 Vigonovo prov. VE, sede operativa: Viale Navigazione Interna n.105, 35027 Noventa Padovana (PD) Capitale sociale € 100.000,00 int. versato. Registro Imprese di Venezia , Codice Fiscale e Partita Iva 03714960287, R.E.A. VE 339263, Iscritta all' Albo di Venezia degli Autotrasportatori di cose per conto terzi n. VE/2257177/K ed autorizzata al trasporto di cose per conto terzi, ai sensi dell'art. 41 della legge 298/74.

B) Per committente si intende colui che conferisce l' incarico e dispone l' affidamento delle merci al vettore.

C) Per Cliente si intende il committente al punto B a cui il vettore emette fattura.

D) Per destinatario si intende il creditore della prestazione nella fase finale della consegna della merce.

E) Per Destinazione si intende eventuale destinazione della merce se diverso dal destinatario.

F) Per caricatore, si intende colui che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto.

G) Per spedizione si intende il quantitativo di merce relativo ad un singolo Documento di Trasporto e/o Scheda di trasporto e/o documento equipollente.

H) Per Proprietario delle Merci si intende il soggetto proprietario delle merci indicato su ogni singolo Documento di Trasporto e/o Scheda di trasporto e/o documento equipollente.

I) Per Soggetti della Filiera si intendono: Vettore – Subvettore – Committente – Destinatario – Destinazione – Caricatore – Proprietario delle Merci.

L) Per i luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione sono quelli risultanti su ogni singolo Documento di Trasporto e/o Scheda di trasporto e/o documento equipollente.

Art.2 Corrispettivo Cessione:

Se le condizioni di pagamento non sono espressamente concordate e/o Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il pagamento si intende al ritiro e/o consegna delle merci, o al massimo in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del vettore, ex art. 83 bis L.133/2008, in applicazione dei Dlgs 231/2002.

In ogni caso i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il pagamento delle fatture determina accettazione delle tariffe applicate.

Il cliente autorizza il vettore a trasmettere la fattura a mezzo posta elettronica certificata, in caso di rifiuto da parte del Cliente, il vettore invierà la fattura cartacea via posta addebitando in fattura un diritto di fatturazione pari ad euro 5,00 per fattura.

Insoluto Ri.Ba è previsto addebito delle spese al costo.

Ritardato Pagamento : prevede l'addebito degli interessi di mora ex D.L.g.s. Del 9/10/2002 n° 231 dalla data di scadenza per il pagamento sino all'effettivo soddisfo, in misura di 7 punti superiori al tasso unico di riferimento (in atto alla data di richiesta di interessi), oltre alle spese per il recupero del credito. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata con decorrenza data emissione fattura senza necessità di messa in mora. Le parti espressamente convengono che il vettore ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del mittente e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il Cliente pertanto autorizza sin da ora il vettore ad operare detta compensazione.

Il Cliente dichiara di essere disponibile a firmare la documentazione necessaria di volta in volta, per l' eventuale cessione di credito a società di factoring e/o banche. In deroga all' art. 2951 c.c. le parti concordano che ogni credito vantato dal vettore si prescrive dopo dieci anni. Il Vettore ha privilegio su ogni bene trasportato per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, da diritti doganali, da anticipi e/o da altri oneri di qualunque natura connessi al trasporto ed ha il diritto di trattenere e non consegnare i beni trasportati fino a quando tali crediti e oneri non sono stati pagati e/o rimborsati. Il Vettore, a copertura di tutti i suoi crediti, comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidati, anche già eseguiti, relativi a prestazioni periodiche o continuative, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, compresi i contrassegni incassati per conto del committente. Il cliente / committente autorizza sin d'ora la compensazione.

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente, a prescindere dal tipo di porto delle spedizioni, il Cliente autorizza il vettore a procedere nei termini di cui sopra e nei termini dell' art. 7-Ter d.l.21/09/2005 n. 286 verso i soggetti della filiera indicati all' Art.1 punto "I" nessun soggetto escluso, compreso chi sottoscrive il contratto. Il Vettore potrà cedere il presente contratto e tutti i diritti e le obbligazioni da essa nascenti, senza necessità di autorizzazione da parte del cliente, salva la comunicazione di avvenuta cessione.

Art.3 Trattamento Dati:

Il committente dichiara di avere ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

Art.4 Privacy: ART. 13 D.LGS 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" I vostri dati sono trattati per la finalità di esecuzione del contratto e di informazione commerciale; il conferimento dei dati è facoltativo, ma un vostro eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di instaurare rapporti commerciali con la BCE s.r.l.; il vostro indirizzo di posta elettronica (qualora indicato) verrà utilizzato per l'invio di informazioni commerciali relative ai nostri prodotti e / o Servizi; i vostri dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, potranno essere comunicati alle società del Gruppo BCE s.r.l., in Italia e all'estero e non saranno oggetto di diffusione. Potranno venire a conoscenza dei vostri dati i responsabili del trattamento (interni ed esterni indicati di seguito) e le categorie di incaricati del trattamento. Potrete rivolgervi (anche telefonicamente al n. 049.8079667) presso il titolare del trattamento per verificare i vostri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D. lgs. 196/ 03. In particolare potrete opporvi in ogni momento, sempre attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle vostre coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. Vi informiamo che il titolare del trattamento dei dati è B C E s.r.l. con sede legale Via Roma n. 17, 30030 Vigonovo prov. VE, Registro Imprese di Venezia , Codice Fiscale e Partita Iva 03714960287, R.E.A. VE 339263.

Art.5 Responsabilità Vettore:

I trasporti per l'Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n.286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Tale limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l'estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e

successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D.Lgs. n. 286/2005 e dal regime C.M.R. o Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l'applicazione degli obblighi di legge sia in presenza di mandato assicurativo, il vettore è tenuto a considerare solo le riserve certe esposte sui documenti di trasporto, ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche.

Per le spedizioni la quantità della merce è fissata ed assunta dal vettore in Pallet, il vettore è tenuto a contare il numero dei pallet, ed esonerato alla verifica del numero di pezzi / colli contenuti nei pallet e la loro integrità e/o qualità all'interno del pallet stesso.

Condizioni indispensabili per la risarcibilità dei danni occulti sono: l'assoluta idoneità dell'imballaggio per la merceologia trasportata, secondo la migliore tecnica ed esperienza, l'utilizzo di nastro personalizzato del Committente per la chiusura dei colli e dei pallet, l'indicazione sui colli e sui pallet, ben evidenziata, di eventuali caratteristiche della merce facilitanti danni occulti (ad es. " Merce Fragile" "Non sovrapporre merce"ecc.). Viene altresì convenuta tra le parti la non applicabilità della presunzione stabilita dall'art.1693, 2° co.c.c., per cui il vettore avrà facoltà di contestare vizi di imballaggio anche successivamente al ritiro. In ogni caso l'onere della prova che il danno occulto è stato causato dal trasporto è a carico del Committente. In caso di inversione di colli e/o pallet il Vettore non si assume responsabilità per le successive movimentazioni delle merci compiute da chi li ha erroneamente ricevuti.

Per carichi completi, mezzi dedicati, carichi alla rinfusa il vettore per la natura degli stessi non è tenuto alla verifica del numero di pezzi e/o colli e/o pallet e/o loro integrità e/o qualità, il cliente e/o caricatore è fatto obbligo a mettere idonea piombatura/signillo nei mezzi del vettore.

Si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo dietro mandato conferito per iscritto ed accettato per iscritto dal vettore antecedentemente il ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati, fissi o variabili (per spedizioni dall'estero in porto assegnato è prevista copertura solo con mandato apposito con valore prefissato). Per qualsiasi contestazione il cliente deve produrre entro otto giorni dalla consegna , la contestazione scritta del destinatario con la prova fotografica delle merci e dell' imballo unitamente al peso delle merci oggetto di danno, oltre che tenere gli imballi e le merci oggetto di contestazione e/o Danno a disposizione del vettore e/o perito fino a svincolo per iscritto da parte del vettore senza costo alcuno per il vettore.

Il vettore provvede a comunicare a mezzo email, l'apertura del danno al cliente indicando i documenti necessari per poter procedere alla liquidazione del danno. Il cliente si impegna a far pervenire entro 30 trenta giorni dall' apertura del danno da parte del vettore, tutta la corretta documentazione richiesta, la scadenza del termine ne determina per il cliente la perdita del diritto al risarcimento del danno.

Art.6 Durata –Risoluzione –Recesso :

Salvo diversa pattuizione scritta tra le parti, Il Contratto di Trasporto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, è a tempo indeterminato, con facoltà di recesso per entrambi le parti, con preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di novanta giorni.

Il mancato appoggio delle spedizioni nelle quantità convenute, e/o il mancato raggiungimento del fatturato mensile, e/o il mancato pagamento dei trasporti alle scadenze convenute, e/o il mancato riconoscimento/contestazione delle competente e servizi aggiuntivi, determineranno per il vettore la risoluzione immediata della presente convenzione, dovendosi ritenere per il vettore gli stessi quale clausola risolutiva espressa. I termini temporali della validità delle tariffe sono indicati in prima pagina alla voce Tariffa valida dal / al, ma le clausole del contratto restano valide in presenza di continuità del servizio oltre la data di scadenza e decadono solo a disdetta avvenuta con il preavviso di previsto sul contratto.

Art.7 Merci non accettabili:

A) LIMITI DI PESO E MISURE NAZIONALI:

Pallet di peso superiore a 1.800 kg – Pallet di altezza superiore ai 220 cm estesa ai 240 cm se luoghi di ritiro e consegna accessibili con mezzi pesanti oltre 12 ton. - Pallet di lunghezza superiore a 300 cm e Larghezza 160 cm. Per Estero il cliente deve richiedere fattibilità per iscritto di volta in volta.

B) Colli di peso massimo 30 kg e comunque per i quali il destinatario non abbia attrezzatura idonea allo scarico.

C) colli e/i pallet non imballati - lamiere - damigiane - barche - macchine agricole - veicoli a motore - merce di difficoltà sovrapposizione e manipolazione - casse o macchinari che non possono essere movimentati bancalati.

D) preziosi - quadri - mobili antichi - masserizie - piante e/o animali vivi - prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili - titoli - carte valori - monete - biglietti di lotterie o buoni vari - articoli e documenti non riproducibili - collezioni - beni il cui trasporto sia proibito dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.) - merci pericolose - scarti di medicinali o materiali per ricerche mediche e/o biologiche – Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi.

E) Prodotti Alimentari e/o Medicinali si accettano esclusivamente se non deperibili e debitamente confezionati ed imballati a norma di legge.

F) ADR Classi non accettabili - Classe 1 (escluso ONU 0012 /0014) Classe 4.3 - Classe 5.2 - Classe 6.2 - Classe 7.si precisa che il vettore è in possesso di regolare autorizzazione, e nella disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell'ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente. In caso di errata o mancata indicazione di tutti i dati ADR sui DDT e/o CMR il cliente sarà ritenuto responsabile in solido anche di eventuali multe e verbali. Per Estero chiedere fattibilità per iscritto di volta in volta.

G) spedizioni soggette alla legge 136/2010 – "Tracciabilità dei flussi finanziari": si precisa che, per le particolari modalità di espletamento del servizio, il vettore non è in grado di assicurare l'osservanza delle disposizioni della legge 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni. Per queste motivazioni non sono accettate spedizioni che ricadano nell'ambito di applicazione della legge.

Per le merci del gruppo B-C-D-E-F-G, se erroneamente affidate ed accettate, nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura ed anche per la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal cliente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell'art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest' ultimo subdito. Fermo restando che il vettore non assume alcuna responsabilità e non sono assicurabili da polizze vettoriali. Nei casi di trasporto a Carico Completo è necessaria a cura del mittente la verifica e la piombatura del mezzo, quest'ultima è a carico esclusivo del mittente, il quale si prodigherà per reperire ed incaricare il personale idoneo alla piombatura, nel caso in cui il mittente non provveda a ciò, il vettore declina ogni responsabilità circa la quantità, la sistemazione e la qualità della merce trasportata.

Art.8 P.O.D.

Il documento di trasporto viene inserito nell'apposito tasca POUND che viene attaccata al bancale/collo, e sarà il destinatario stesso ad estrarla. Il documento emesso dal Vettore o altro vettore incaricato dallo stesso, che riporta i dati salienti della spedizione e/o la firma del destinatario sul palmare digitale, sostituisce interamente il documento di trasporto, ed a tutti gli effetti di legge costituisce riconoscimento espresso di avvenuta consegna a destino da parte del vettore, delle merci oggetto di trasporto. E' previsto l'addebito per la visualizzazione ed invio di copie di documenti per i quali non è intervenuta prescrizione.

Art.9 Bancali:

Il cliente deve provvedere a sua cura all' imballaggio delle merci su bancale in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché

garantire una idonea prevenzione della perdita od avaria della merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio. I danni che eventualmente derivassero all'automezzo ed al carico da imballaggio inadeguato, graveranno sul committente. Il committente deve provvedere a che i colli ed i pallet siano accuratamente sigillati con sistema idoneo a prevenire l'apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. In particolare non dovrà essere utilizzato nastro adesivo neutro. Bancali EPAL a rendere solo se indicato sul DDT bancali EPAL a rendere e Q.ta numerica, è previsto l'addebito del servizio per ogni EPAL e la franchigia. I bancali, roll, containers, gabbie, ecc, sono da considerarsi parte integrante dell' imballo e pertanto sia il loro peso che il volume deve essere considerato nel totale peso e volume della spedizione/ddt, e sono di esclusiva pertinenza del destinatario. Per il controllo effettivo sarà valido solo il DDT emesso dal cliente e la comunicazione riepilogativa inviata successivamente dal vettore. Ogni buono e/o ricevuta di consegna al vettore di bancali diversa dai DDT sarà ritenuta nulla anche se fatta timbrare e/o sottoscrivere all' autista del vettore. La resa dei bancali dal vettore viene fatta a maturazione valuta, fissata nel termine di 60 gg. f.m. data consegna a destino, in caso di mancata resa nei termini, il vettore si impegna ad accettare l'addebito al valore di euro 6,50 per ogni bancale Epal usato. Il Vettore nel rendere i bancali emette un buono di consegna che il Cliente è tenuto a verificare Quantità e qualità contestualmente alla consegna a Timbrare e sottoscrivere indicando a stampatello Cognome e Nome di chi sottoscrive. Qual'ora il destinatario non rende i bancali alla consegna e/ emetta un buono di mancata resa bancali il Vettore invierà comunicazione via email e/o Fax del solo P.O.D. con la dicitura dei bancali non resi e dell' eventuale buono di mancata resa pallet.

Art.10 Dipendenti.

Il Vettore dichiara, con riferimento all'operato dei dipendenti, di osservare i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il presente contratto per tutto quanto non espressamente previsto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare da quelle di cui agli art. 1678 c.c. e segg., della legge 1 marzo 2005 n°32 e dal D.Lgs n° 286 del 21/11/2005.

Art.11 Tariffe

Ai rapporti indicati all' art.1, regolati da libera pattuizione tra le parti si applicheranno le tariffe e condizioni commerciali indicate nel Contratto di Trasporto, oppure le tariffe che verranno concordate di volta in volta nell' offerta del vettore e/o conferma d' ordine di trasporto.

Per ogni servizio / Tariffa / Prezzo non indicata sul contratto e/o non pattuita, il cliente accetta l'applicazione del Listino Generale pubblicato sul sito www.bertino.eu

Art.12 Esecuzione incarico – Termini di resa.

Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al vettore devono essere confermati per iscritto dal committente attraverso ordine di trasporto scritto inviato a mezzo fax e/o e-mail. Al committente il vettore potrà inviare conferma d'ordine riportante tutte le condizioni contrattuali pattuite. In particolare gli incarichi accessori al semplice trasporto o eventuali termini di consegna tassativi, devono risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, dovranno essere messi per iscritto ed accettati per iscritto dal vettore.

I termini di Resa indicativi forniti dal vettore si intendono:

- A) sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali nazionali e locali, durante il periodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dal vettore, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno
- B) Valide per merce posta su pallet imballata e sigillata anche nella parte superiore, DDT in duplice copia attaccato al pallet con tasca adesiva ed una 3° copia DDT consegnata all'autista, se merce ADR dare 3° e 4° in mano all' autista.
- C) Si posticipano di 24 ore se: Richiesto preavviso telefonico – supermercati o similari.
- D) Non valide per spedizioni: in località disagiate, zona ZTL, Isole,Laguna,con preavviso/appuntamento con tassative, con servizi particolari aggiuntivi, per merci sfuse e non poste su pallet, per merci fuori sagoma 100 x 120.
- E) Per Ritiri Nazionali in **GOLD** se trasmessi entro ore 11:30 vengono effettuati il pomeriggio, fermo restando che in ogni caso ogni costo e danno che il vettore dovrebbe subire a causa della sosta o del mancato carico o mancata consegna sarà totalmente a carico del committente.
- F) Non valide oltre i 6 Pallet standard se non concordate per iscritto
- G) Valide per ritiri con merce pronta dalle ore 13:30, e non valide nel caso di merce pronta dopo le 16:30

Eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto. Il committente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o consegna al domicilio entro i tempi strettamente necessari all'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle merci; tali operazioni devono avere inizio appena l'automezzo è posto a loro disposizione. Le soste al carico/scarico superiori alle 2 ore saranno addebitate al costo di euro 55,00 + IVA per Ora/Frazione, per la determinazione sarà valida ad ogni effetto la comunicazione a mezzo email del vettore con indicato le ore di sosta.

A discrezione del vettore lo stesso può rifiutare l'attesa ed in caso di ritiro addebitare il mancato carico nella misura del 50 % del prezzo di trasporto con un minimo di € 25,00, in caso di consegna addebitare il trasporto di rientro a Tariffa-Giacenza-Sosta merce-Riconsegna a tariffa. Fermo restando che in ogni caso ogni costo e danno che il vettore dovrebbe subire a causa della sosta o del mancato carico o mancata consegna sarà totalmente a carico del committente.

Art.13 Giacenza

Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto del destinatario, di destinatario sconosciuto o di destinatario irrimediabile ecc.; al rientro della merce si procede all'apertura della "Giacenza" e all'immediata comunicazione al committente. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza al committente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come da apposito listino.

Art.14 Subvettori

Nell'esecuzione del presente contratto il Vettore potrà utilizzare uno o più subvettori con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta. Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, di osservare i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale e quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi. Il presente contratto per tutto quanto non espressamente previsto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare da quelle di cui agli art. 1678 c.c. e segg., dalla legge 1 marzo 2005 n° 32 e dal D.Ls n° 286 del 21/11/2005

Art.15 Contrassegno

Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui documenti di trasporto (D.D.T.) in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci - (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, seguita dall'importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra CEE), esposto in cifre e in lettere; va inoltre evidenziato con l'applicazione dell'apposito talloncino adesivo "Contrassegno" fornito dal vettore, o in alternativa, da timbro "contrassegno" del mittente che lo evidenzia in modo inequivocabile. Per spedizione dirette all' estero chiedere per iscritto anticipatamente la fattibilità al vettore.

Il Vettore come da disposizioni di legge non può incassare somme contanti superiori ad euro 999,00. L'inadempimento delle formalità suddette comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scoperta di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente. Il vettore e' esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni la cui bollettazione derivi da archivi magnetici forniti dal mittente, e provvede al recupero dei costi

relativi a contrassegni annullati.

Art.16 Presunzione di Fortuito

In assenza di Mandato assicurativo sottoscritto congiuntamente dalle parti, e fermo restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente art. 12), le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l'evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l'esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore. Ai sensi dell'art. 1694 C.C. si presumono casi fortuiti o di forza maggiore a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: A) Il furto. B) La rapina. C) Il saccheggio. D) Gli scioperi. E) Le serrate. F) Le sommosse. G) Gli atti di terrorismo. H) La pirateria. I) L'incendio. J) Le calamità. K) Le interruzioni della viabilità.

Art.17 Adeguamento carburante

La fattura emessa dal vettore conterrà l'indicazione del Fuel Surcharge/Supplemento Gasolio come disposto dall'articolo 83 bis della legge 133/2008.

Il Prezzo di riferimento se non indicato sul contratto, si intende il prezzo medio settimanale del gasolio da autotrazione al consumo, rilevato in forma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico, alla data di inizio validità delle tariffe.

Parametro di riparto se non indicato sul contratto e fissato in 0,30 = 30 % della percentuale di aumento gasolio Risultato B.

Il Fuel Surcharge è un aumento automatico applicato al costo totale trasporto, riconducibile al valore del prezzo medio settimanale del gasolio da autotrazione al consumo, rilevato in forma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico.in un'ottica di massima trasparenza e volendo agevolare il controllo del corretto calcolo e della corretta applicazione del Fuel Surcharge, viene determinato come prezzo medio, il prezzo medio settimanale dell'ultima settimana del mese precedente, e rimane come prezzo medio per tutto il mese successivo.

La formula di calcolo è la seguente:

Prezzo di riferimento (meno) Prezzo Medio = Risultato A

Risultato A (diviso) Prezzo di Riferimento x 100 = Risultato B

Risultato B x 0,30 = % Valore percentuale Fuel Surcharge

Costo Totale Trasporto x Valore percentuale Fuel Surcharge = Importo Fuel Surcharge

Art.18 Trasporti Intermodali.

Il trasporto potrà essere eseguito utilizzando diversi mezzi di trasporto (terrestre, ferroviario e marittimo). Il vettore non sarà responsabile per l'eventuale ritardo nella consegna della merce che sia conseguenza di circostanze al di là del suo controllo quali atti od omissioni addebitabili a dogane, compagnie di navigazione, ferroviario . Ciò comporterà l'esonero della responsabilità del vettore.

Art.19 Servizi accessori: i ritiri e consegne merci si intendono effettuati al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto (D.D.T.). Per il carico e lo scarico, i ritiri e le consegne effettuati con modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie sarà dovuto, rispettivamente dal mittente o dal destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (ad es.: Ai piani superiori e/o inferiori o altre cause che caratterizzano consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli spedizionieri internazionali o consegne da eseguirsi in fasce orarie e/o a tempo determinato, merci da sbanalare, merci a codice, merci da posizionare su scaffalature, ecc. ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo, ad esempio dirottamenti per cause non dovute al vettore). Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per particolari condizioni operative. Saranno inoltre applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, ZTL, centri storici, aree pedonali e zone extraurbane con particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa, oltre al recupero dei costi per servizi tentati ma non eseguiti per cause del cliente. Servizio Sponda Idraulica fino a Kg 1500 a pallet ridotto a 500 kg. se zone non accessibili con mezzi pesanti.

Art.20 Documenti di trasporto - Ordine di Trasporto

I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto:

A) Indirizzo Mittente e destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice fiscale del destinatario, se il trasporto è in assegnato, Numero di telefono del destinatario, Giorno di chiusura, Orario di apertura, eventuale orario di ricevimento DDT - Z.T.L. Zona Traffico Limitato indicare la sigla ZTL se il luogo di ritiro e/o consegna ricade in tale zona. In caso di errate e/o mancate indicazioni la spedizione potrà subire ritardi e/o giacenze, soste, riconsegne che saranno addebitate.

B) Tipo servizio richiesto: SILVER/GOLD/GROUPAGE/MOTRICE/BILICO ecc., se non indicato si applica servizio SILVER.

C) Servizi accessori: Preavviso Telef. -Sponda Idraulica – Piè d'opera – Piani Superiori ecc. D) Numero colli - natura delle merci – peso lordo in kg. - esatto volume delle merci in mc. - Nr. Pallet a Terra (su pallet sovrapposti devono essere elofanati in modo da renderli unico) – Dimensioni singoli Pallet (Larghezza-Lunghezza, Altezza, Peso in Kg.) - Nr. Pallet totali della spedizione – Nr. Bancali EPAL da rendere. In caso di errate e/o mancate indicazioni, le spedizioni verranno fatturate in base ai tipi pallet, pesi e volumi, esatti rilevate dal vettore.

Art.21 Regime fiscale

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Art.22 Legge applicabile:

Ferma restando l'applicabilità della C.M.R. prevista dall'articolo "Responsabilità del Vettore", per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.

Art.23 Foro Competente:

per ogni controversia derivante dal presente contratto di trasporto o in relazione allo stesso, sarà deferita al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo, o in mancanza, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Padova. Qualora una delle due parti lo richieda, la suddetta decisione sarà affidata ad un collegio di tre arbitri, di cui i primi due saranno designati dalle parti e il terzo, in mancanza di accordo degli arbitri stessi, dal Presidente della C.C.I.A.A. Di Padova. L'arbitro o gli altri arbitri decideranno secondo diritto ai sensi degli art.806 e seguenti del c.p.c.. Foro Competente esclusivamente il Foro di Padova, con espressa esclusione di ogni altro previsto dalla legge in via alternativa.

Art.24 Patti aggiuntivi:

qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto firmato dal vettore. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il vettore.